



# CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI COSENZA

*“Giovanni Barracco*

## **S T A T U T O**

*(Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 02 dicembre 2006)*

*(Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo nella seduta del 28 marzo 2009)*

*(Recepisce le modifiche apportate dal CCIC dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 19 giugno 2009)*



## TITOLO I°

### DENOMINAZIONE \* SEDE \* DURATA

#### Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata **CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI COSENZA "Giovanni Barracco"** con sede in Cosenza, (di seguito indicata, per brevità, "Associazione") che continua l'attività della Sezione di Cosenza del Club Alpino Italiano fondata nel 1941. Essa ha durata illimitata.

#### Art. 2

L'Associazione è una Sezione del **CLUB ALPINO ITALIANO**, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. Essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI. I membri dell'Associazione sono di diritto soci del CAI. Lo stendardo dell'Associazione è azzurro e reca al centro lo stemma del C.A.I., in alto la scritta in oro **CLUB ALPINO ITALIANO**, ed in basso la scritta in oro **SEZIONE DI COSENZA "Giovanni Barracco"**.

Lo stendardo della Sezione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente.

## TITOLO II°

### SCOPI

#### Art. 3

L'Associazione ha per scopo di:

- a) Promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, dell'escursionismo in ogni sua manifestazione, della speleologia, nonché quella di ogni altra pratica sportiva dilettantistica legata alla frequentazione della montagna e di tutte le attività didattiche ad essa connesse;
- b) Incoraggiare studi e ricerche sia nel campo scientifico che sportivo, mediante pubblicazioni periodiche, manuali e monografie;
- c) Tutelare gli interessi generali dell'alpinismo, dell'escursionismo e di ogni altra attività compatibile con la frequentazione dell'ambiente naturale montano, anche in collaborazione con tutti gli Enti pubblici e privati, che si occupano di problemi connessi alla montagna;
- d) Promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne, particolarmente di quelle calabresi;
- e) Costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi ed altre opere alpine;
- f) Assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- g) Assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali, perseguendo quant'altro previsto e sancito dall'art. 1 Regolamento Generale del C.A.I.;
- h) Collaborare alla organizzazione del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico) avendo lo scopo di prestare, con azioni di volontariato, soccorso ed assistenza ad infortunati e/o dispersi in zone montane o in grotte o per calamità naturali, collaborando con la Protezione Civile.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione promuove ed organizza ogni forma di volontariato ed in particolare:

- a) Cura la biblioteca, l'archivio cartografico, bibliografico, fotografico;
- b) Costituisce una dotazione di materiale relativo alle proprie attività;
- c) Organizza e favorisce l'alpinismo e l'escursionismo in tutte le sue forme;

- d) Costruisce e tiene in efficienza capanne sociali, rifugi, sentieri, segnavie ed ogni altra opera montana;
- e) Cura, anche associandosi ad altre sezioni e/o istituzioni, pubblicazioni relative alle proprie attività;
- f) Promuove iniziative ed attività scientifiche, educative, culturali, ambientali, sportive e di prevenzione;
- g) Promuove, organizza, e gestisce interventi di recupero ambientale montano;
- h) Promuove, organizza e gestisce corsi di formazione finalizzati alle tematiche ambientali ed alpine.

#### Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apertica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

## TITOLO III°

### SOCI

#### Art. 5

Sono previste le seguenti categorie di soci: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dal Titolo II Regolamento Generale del C.A.I.

#### Art. 6

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda, su apposito modulo fornito dall'Associazione, al Consiglio Direttivo (C.D.), controfirmata da un socio ordinario presentatore, iscritto all'Associazione da almeno un anno.

Per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà parentale.

Nella domanda devono essere indicati i requisiti richiesti per l'appartenenza alle rispettive categorie di soci.

#### Art. 7

L'ammissione dei soci spetta, ad insindacabile giudizio, al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione negativa sarà comunicata all'interessato il quale non avrà il diritto di conoscere i motivi che l'hanno determinata, le eventuali somme versate saranno restituite al medesimo.

L'ammissione accordata entro il 31 OTTOBRE ha effetto per il residuo anno sociale in corso, mentre quella accordata nell'ultimo bimestre ha effetto per l'anno successivo.

Il socio ha l'obbligo di comunicare al C.D. della sezione l'eventuale variazione di domicilio o residenza.

L'iscrizione annuale del socio si considera tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che il socio comunichi il proprio recesso.

In caso di trasferimento da una Sezione ad un'altra, la richiesta deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto e il Regolamento della Sezione, lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., nonché ogni delibera dei relativi organi; si impegna ad agire secondo lo spirito informatore dell'Associazione, si dichiara disposto, per quanto in suo potere, a cooperare al conseguimento degli scopi del Club Alpino Italiano, ed a prestare la sua attività al fine di portare l'Associazione al maggiore grado di efficienza, riconosce altresì che la sua partecipazione a gite o ad altre manifestazioni organizzate dall'Associazione non comporta alcuna responsabilità da parte della stessa per quanto nel corso di esse possa accadere.

#### Art. 8

La quota sociale annuale, comprensiva del costo della tessera, determinata dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

Dopo tale data, il socio non in regola con i pagamenti, è considerato moroso; non può partecipare alla vita dell'Associazione ne usufruire dei servizi sociali ne ricevere le pubblicazioni.

L'accertamento della morosità è di competenza del C.D. della Sezione, non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettante ai soci.

#### Art. 9

I diritti dei soci sono quelli stabiliti dal Titolo II dello Statuto e dal Titolo II Cap. IV del Regolamento Generale del C.A.I.; in particolare, il socio ha diritto di usufruire dei servizi organizzati dall'Associazione e di ricevere eventuali pubblicazioni edite da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'Associazione medesima.

Il socio ha diritto di ricevere dall'Associazione la tessera di riconoscimento, il distintivo, una copia dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. ed una copia dello Statuto della Sezione.

I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Ogni anno, ai soci che raggiungano una anzianità ininterrotta di iscrizione all'Associazione di quindici anni, ed a quelli che raggiungono una anzianità ininterrotta di iscrizione al C.A.I. di venticinque, cinquanta, sessanta o settantacinque anni, verranno consegnati speciali distintivi riproducenti lo stemma del Club Alpino Italiano.

#### Art. 10

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità, per morte (o per estinzione se trattasi di Ente), e per provvedimenti disciplinari, così come previsto dal Titolo II dello Statuto del C.A.I. e dal Titolo II Cap. V del Regolamento Generale del C.A.I.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto al C.D. della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

#### Art. 11

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'Associazione, o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del CAI.

Nei casi più gravi (indegnità, atti riconosciuti lesivi del prestigio o degli interessi dell'Associazione o del C.A.I., ovvero gravi inosservanze dei relativi statuti e regolamenti), il Consiglio Direttivo può deliberare la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10 ed al presente articolo, il socio può presentare ricorso a norma dello stesso Regolamento disciplinare.

## TITOLO IV°

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 12

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

#### Art. 13

Tutte le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito, e non possono essere conferite che a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni consecutivi.

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. (Reg. Gen. Art. VIII. II. Comma 2).

Tutte le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

## CAPO I°

### *L'ASSEMBLEA DEI SOCI*

#### Art. 14

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; essa rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche i soci dissenzienti ed assenti.

L'Assemblea viene convocata sia in sessioni ordinarie che straordinarie.

#### L'Assemblea ordinaria dei soci:

- Elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri, ed i rappresentanti all'Assemblea Regionale e Nazionale dei Delegati, con le modalità stabilite dall'ordinamento della Sezione. E' escluso il voto per delega o per corrispondenza;
- Delibera sulla relazione del Presidente, sui programmi della Sezione, sulla quota associativa, sui bilanci consuntivi e preventivi e sulla determinazione della data delle elezioni alle cariche sociali;
- Delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o su proposta di almeno 50 soci aventi diritto a voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria;
- Delibera in qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria.

#### L'Assemblea straordinaria dei soci:

- Delibera sulla alienazione e sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- Delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;

#### Art. 15

L'assemblea in seduta ordinaria, viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo entro il termine perentorio del 31 MARZO di ciascun anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, ed entro il mese di NOVEMBRE per la determinazione della quota associativa annuale, e per la determinazione della data delle elezioni alle cariche sociali e dei delegati.

L'assemblea in seduta ordinaria, inoltre, può essere convocata su richiesta di almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo, oppure i 2/3 dei revisori dei conti, oppure 1/5 dei soci in regola con i pagamenti delle quote sociali. La richiesta, debitamente motivata, deve essere indirizzata per iscritto al Presidente che ha l'obbligo di convocare l'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria mediante avviso postale semplice o racc. a/r, a mezzo fax, a mezzo e - mail da inviare ai soci entro 20 giorni prima della data fissata e per affissione di convocazione nella sede della Sezione e delle sottosezioni e con comunicazione sul sito internet dell'Associazione.

Nell'avviso devono essere indicati, l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione. I bilanci consuntivi e preventivi e i relativi documenti giustificativi, devono essere depositati, a disposizione dei soci, presso la Segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

#### Art. 16

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Hanno diritto di voto i soci che abbiano compiuto anni 18 (diciotto) alla data dell'Assemblea, escluso i soci aggregati che siano soci ordinari di altre Sezioni, i minori di anni 18 (diciotto) non hanno diritto al voto.

I componenti il Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione di bilanci, né in genere su questioni attinenti le loro responsabilità.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, tuttavia, in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

### Art. 17

L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il Segretario, il quale dovrà curare la redazione del verbale.

### Art. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, secondo la decisione dei soci presenti aventi diritto al voto, ad eccezione delle elezioni alle cariche sociali che devono avvenire sempre a scrutinio segreto.

Sono escluse le votazioni per delega o per corrispondenza.

### Art. 19

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

In particolare:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, ovvero modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata:

- in prima convocazione con la maggioranza dei tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione da effettuarsi non prima di 20 giorni, con la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti.
- In entrambi i casi la convocazione avverrà a mezzo avviso postale semplice o racc. a/r, a mezzo fax, a mezzo e-mail da inviare ai soci e 20 giorni prima della data fissata e per affissione di convocazione nella sede della Sezione e delle sottosezioni e con comunicazione sul sito internet dell'Associazione.

### Art. 20

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI, a norma del titolo I Art. 1.5 dello Statuto del C.A.I.

### Art. 21

Per le elezioni delle cariche sociali e dei delegati, di cui all'art 12, l'Assemblea nomina tre scrutatori ed un Comitato Elettorale composto da tre membri aventi l'incarico di formare l'elenco dei candidati.

La stessa Assemblea fisserà il luogo e la data delle elezioni.

Gli elenchi formati dal Comitato Elettorale, dovranno essere affissi, all'albo dell'Associazione, sette giorni prima di quello fissato per le elezioni. Potranno essere votati anche soci non indicati negli elenchi.

I soci eleggeranno con votazione unica, distintamente, il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti, i Proviviri, i Delegati sia all'Assemblea Regionale dei Delegati (A.R.D.) che all'Assemblea Nazionale dei Delegati (A.D.).

Si intenderanno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti. A parità di voti verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Ogni votante potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dell'organismo da eleggere.

L'elezione del Presidente si effettua con voto preferenziale, che può essere attribuito a quei candidati a Consigliere che abbiano anche accettato la candidatura a Presidente; il voto preferenziale per la nomina a Presidente è valido in subordine per la nomina a Consigliere.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento della elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

## CAPO II°

### *IL CONSIGLIO DIRETTIVO*

#### Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, e da 10 (dieci) Consiglieri.

#### Art. 23

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto, tra i suoi membri, un Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Questi ultimi due possono anche essere estranei al Consiglio Direttivo, ma in ogni caso soci della Sezione.

#### Art. 24

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo la competenza dell'Assemblea dei soci di cui all'Art. 14 del presente Statuto, ed in genere salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I..

In particolare, ferma restando la predetta generale competenza, il compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, delibera sulla relazione annuale del Presidente relativa all'attività sociale;
- convoca le Assemblee dei soci;
- propone all'Assemblea dei soci il programma annuale di attività dell'Associazione, nonché la determinazione della quota associativa annuale;
- delibera i provvedimenti necessari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione, determinandone comunque i poteri; in particolare autorizza il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati, o altre elargizioni sotto qualsiasi forma, con o senza condizioni o termini, a sua discrezione;
- autorizza la effettuazione di spese straordinarie non previste in bilancio di previsione o variazioni dello stesso su proposta del Tesoriere;
- ratifica la liquidazione di tutti gli eventuali rimborsi di spese sostenute dai Soci nell'ambito delle previsioni di bilancio;
- autorizza preventivamente la concessione di eventuali omaggi o elargizioni nei confronti di terzi, Enti, Istituzioni o Soci;
- delibera sulle domande di associazione dei nuovi soci;
- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali, fissandone le direttive di massima ed i termini entro i quali ciascun incaricato o commissione dovrà riferire al Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- delibera la costituzione e lo scioglimento delle Sottosezioni e dei Gruppi;
- decide inappellabilmente sui ricorsi proposti dai soci avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dagli Organi Direttivi dei Gruppi;

Possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo soci, ed anche non soci, aventi specifica competenza sugli argomenti da discutere, con parere esclusivamente consultivo.

Alle riunioni del C.D. possono partecipare con voto consultivo i Past-President che su delega del Presidente possono assumere cariche di rappresentanza.

I Presidenti delle Sottosezioni partecipano di diritto alle riunioni del CD con le modalità previste dal successivo Art. 41.

I rappresentanti dei Gruppi partecipano alle riunioni del CD nei modi indicati dal successivo Art. 48.

#### Art. 25

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi né fa le veci, o a richiesta di almeno tre Consiglieri.



Di regola il Consiglio Direttivo viene convocato almeno una volta al mese, mediante avviso da comunicare non meno di cinque giorni prima della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti l'intero Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

#### Art. 26

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Ai consiglieri deceduti, a quelli decaduti a norma del comma precedente, ed a quelli dimissionari, subentrano di diritto i candidati non eletti secondo la graduatoria delle elezioni.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea dei Soci dovrà essere fatta, ove occorra, nel termine di trenta giorni, a cura del Collegio dei Revisori dei Conti.

### CAPO III°

#### *IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE*

#### Art. 27

Il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci con delibera del Consiglio Direttivo;

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, nonché la firma sociale;

Esercita la direzione e la sorveglianza degli affari sociali;

Firma i processi verbali delle sedute del C.D. dopo la loro approvazione;

In caso di urgenza adotta i provvedimenti provvisori necessari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporli alla ratifica di tale organo nella riunione successiva;

In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente, o in via subordinata dal componente il CD avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.

### CAPO IV°

#### *IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

#### Art. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di uno supplente, esso elegge al suo interno il Presidente.

#### Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo e vigilanza della contabilità sociale, accerta la regolare tenuta dei libri sociali.

Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni, hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo della cassa e dei libri contabili, dei valori e dei titoli di proprietà sociale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ad ogni fine esercizio, redige una relazione sui bilanci annuali.

## **CAPO V°**

### ***IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI***

#### **Art. 30**

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri scelti tra i soci della sezione, di età non inferiore ad anni 35 (trentacinque), e con almeno 5 (cinque) anni di appartenenza alla stessa.

Il collegio dei probiviri della Sezione non è un organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione all'interno della sezione.

Per le attività dello stesso si fa riferimento a quanto previsto dall'art. VI.I.7 del regolamento generale del CAI.

## **CAPO VI°**

### ***DURATA DELLE CARICHE SOCIALI***

#### **Art. 31**

La durata in carica del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri è di 3 (tre) anni.

I Consiglieri, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti il Collegio dei Probiviri sono rieleggibili nei successivi trienni.

I Delegati sono anch'essi rieleggibili negli anni successivi.

Il Presidente è eleggibile una seconda volta e lo può essere ancora dopo almeno un triennio di interruzione.

## **TITOLO V°**

### ***IL SEGRETARIO \* IL TESORIERE \* I DELEGATI***

## **CAPO I°**

### ***IL SEGRETARIO***

#### **Art. 32**

Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che, previa approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Il verbale sarà sottoposto alla lettura da parte del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.

Il Segretario cura l'attuazione delle deliberazioni di tale organo, dirige l'ufficio di segreteria, compila la prima nota cassa, che consegnerà con cadenza mensile al Tesoriere, compila e tiene in regola l'inventario dei beni mobili e delle attrezzature, da aggiornarsi annualmente, partecipa di diritto quale elemento coordinatore alle riunioni delle commissioni e dei gruppi.

Nell'espletamento delle sue funzioni può essere coadiuvato da uno o più collaboratori, scelti tra i soci ed all'uopo nominati dal Presidente.

## **CAPO II°**

### ***IL TESORIERE***

#### **Art. 33**

Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione e tiene la contabilità.  
Vigila sulla corretta gestione del bilancio di previsione, propone al C.D. eventuali modifiche al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio, emette i mandati di pagamento con il concorso del Presidente.  
Nelle operazioni bancarie opera, con firma disgiunta, con il Presidente.

## **CAPO III°**

### ***I DELEGATI***

#### **Art. 34**

I Delegati all'assemblea dei Delegati del C.A.I. ed all'assemblea dei gruppi regionali rappresentano, con il Presidente, l'Associazione alle relative Assemblee.

La durata in carica dei Delegati è di 1 (uno) anno.

Essi concordano con il Consiglio Direttivo le direttive generali circa gli argomenti all'ordine del giorno da discutere alle predette Assemblee. Il numero e le attribuzioni dei delegati sono regolati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

## **TITOLO VI°**

### ***PATRIMONIO \* ESERCIZI SOCIALI \* BILANCI***

#### **Art. 35**

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

#### **Art. 36**

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'Associazione si avvarrà delle seguenti entrate sociali così costituite:

- dalle quote ammissione;
- dalle quote associative, detratta la parte spettante al C.A.I.;
- da contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali anche in base alla vigente normativa in materia;
- da elargizioni di Associazioni o di terzi (persone fisiche o Enti);
- da donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili;
- da ogni altro eventuale provento a carattere periodico o occasionale;

#### **Art. 37**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 GENNAIO e terminano il 31 DICEMBRE di ciascun anno.

#### **Art. 38**

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

## TITOLO VII°

### *SOTTOSEZIONI \*SOTTOSEZIONE UNIVERSITARIA\* GRUPPI*

#### CAPO I°

#### *SOTTOSEZIONI*

##### Art. 39

L'Associazione può costituire una o più Sottosezioni su richiesta di almeno 50 (cinquanta) soci maggiorenni.

La costituzione delle Sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificarne i Regolamenti.

La costituzione delle Sottosezioni deve essere altresì approvata dal C.D.R. Calabria.

##### Art. 40

Le Sottosezioni avranno un proprio Regolamento, redatto con l'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto.

Esso non può essere in contrasto con quello della Sezione.

##### Art. 41

Le Sottosezioni sono dirette e amministrate da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci della Sottosezione, presieduto da un Presidente, anch'esso eletto dall'Assemblea.

Entro 20 (venti) giorni dall'elezione i nomi del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo della Sottosezione dovranno essere comunicati, per la ratifica, al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione con funzione consultiva.

##### Art. 42

I soci della Sottosezione partecipano alla elezione dei delegati della Sezione di appartenenza.

I soci della Sottosezione hanno tutti i diritti dei soci della sezione e possono partecipare alle assemblee dell'Associazione.

##### Art. 43

L'Assemblea dei soci della Sottosezione deve essere convocata una volta all'anno con preavviso al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale può delegare ad intervenire i suoi rappresentanti.

##### Art. 44

I rapporti economici tra l'Associazione e le Sottosezioni, per quanto attiene alle quote sociali, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, in relazione anche al disposto dello Statuto Generale del C.A.I.

##### Art. 45

Le Sottosezioni, una volta costituite, non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione, ma hanno autonomia gestionale. Le stesse non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale.

Per le obbligazioni assunte, la Sottosezione risponde sia nei confronti della Sezione, sia nei confronti dei soci che dei terzi con il suo patrimonio, e delle obbligazioni assunte rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Sottosezione.

#### Art. 46

La Sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei propri soci o per deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione.

Avverso tale delibera del Consiglio Direttivo è ammesso in prima istanza ricorso all'Assemblea Sezionale da parte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo della Sottosezione entro trenta giorni dalla comunicazione notificata con lettera raccomandata a/r della deliberazione di scioglimento e infine da quanto disposto dal successivo Art. 47.

Con la deliberazione di scioglimento sono nominati uno o più liquidatori che dovranno operare sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

#### Art. 47

Quando i soci di una Sottosezione per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di venti, la Sottosezione deve intendersi automaticamente sciolta.

In tal caso, e salvi pur sempre i ricorsi di cui all'art. 50, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, accertata la sussistenza del detto presupposto, provvede alla nomina del o dei liquidatori che dovranno operare come previsto dal precedente Art. 46.

Per quant'altro si fa riferimento a quanto disposto dal Titolo VI Capo III del Regolamento del CAI.

### CAPO II°

#### *SOTTOSEZIONE UNIVERSITARIA*

#### Art. 48

La Sottosezione Universitaria del CAI è costituita in Gruppo ai sensi dell'articolo successivo.

### CAPO III°

#### *GRUPPI*

#### Art. 49

L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di Gruppi di Soci che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque attività compatibili con i fini dell'Associazione stessa.

I Gruppi devono darsi un proprio Regolamento interno, che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Gruppi non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia contabile nei limiti dei fondi a loro disposizione.

Gli Organi Direttivi dei Gruppi dovranno presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione i loro programmi ed i loro bilanci preventivi e consuntivi.

Alle sedute del Consiglio Direttivo dell'Associazione possono partecipare i rappresentanti dei Gruppi con diritto di esprimere pareri, non vincolanti, in ordine alle materie di rispettiva competenza.

I Gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a suo insindacabile giudizio.

## TITOLO VIII°

### CONTROVERSIE

#### Art. 50

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed Organi dell'Associazione, o fra soci ed Organi Direttivi dei Gruppi, o fra Sottosezioni e l'Associazione, non potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi da parte dell'Organo competente entro 60 giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso, da effettuarsi entro 30 giorni dall'insorgere della controversia.

Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:

- Il Collegio dei Probiviri della Sezione che esercita prettamente funzioni di conciliazione;
- Il Collegio dei Probiviri del GR, organo giudicante di primo grado;
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri, organo giudicante di secondo grado.

## TITOLO IX°

### SCIoglimento \* DISPOSIZIONI FINALI

#### CAPO I°

##### SCIoglimento

#### Art. 51

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci col voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati ai sensi dell'Art. 30 CC, 11/21 disp. ed att. C.C..

La liquidazione della stessa deve avvenire sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.

Lo scioglimento può anche avvenire d'Ufficio da parte degli Organi preposti del Club Alpino Italiano secondo le modalità di cui all'Art. VI.1.9 del Regolamento Generale del C.A.I..

In caso di scioglimento, secondo qualsiasi delle modalità di cui sopra, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di 3 (tre) anni dal C.D.R. (Comitato Direttivo Regionale) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del G.R. (Gruppo Regionale) interessato.

#### CAPO II°

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 52

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applica lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I. e le disposizioni di legge in materia.

#### Art. 53

L'adeguamento dell'Ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'Ordinamento della struttura Centrale è atto dovuto.

E' adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

# INDICE

## ❖ TITOLO I°

- *DENOMINAZIONE \* SEDE \* DURATA*

## ❖ TITOLO II°

- *SCOPI*

## ❖ TITOLO III°

- *SOCI*

## ❖ TITOLO IV°

### ➤ ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- *L'Assemblea dei Soci;*
- *Il Consiglio Direttivo;*
- *Il Presidente;*
- *Il Collegio dei Revisori dei Conti;*
- *Il Collegio dei Proviviri*

## ❖ TITOLO V°

- *IL SEGRETARIO*
- *IL TESORIERE*
- *I DELEGATI*

## ❖ TITOLO VI°

- *PATRIMONIO*
- *ESERCIZI SOCIALI*
- *BILANCI*

## ❖ TITOLO VII°

- *SOTTOSEZIONI*
- *SOTTOSEZIONE UNIVERSITARIA*
- *GRUPPI*

## ❖ TITOLO VIII°

- *CONTROVERSIE*

## ❖ TITOLO IX°

- *SCIoglimento*
- *DISPOSIZIONI FINALI*

